

CREDITO D'IMPOSTA RIMANENZE DI MAGAZZINO

DECRETO SOSTEGNI TER ART. 3 COMMA 3 D.L. N. 4/2022

MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI

Con il decreto Sostegno ter si amplia la platea delle imprese beneficiarie del credito di imposta rimanenze di magazzino. Riservato finora alle imprese del settore tessile, moda e accessori, al bonus sono ora ammesse anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

L'estensione della platea delle imprese beneficiarie è prevista dall'art. 3 comma 3, D.L. n. 4/2022 (decreto Sostegni ter), che aumenta la dotazione finanziaria della misura di 100 milioni di euro per l'anno 2022 (che passa da 150 a 250 milioni di euro)

SOGGETTI BENEFICIARI:

Codici ateco ammissibili:

13.10.00	14.13.10	16.29.12
13.20.00	14.13.20	16.29.12
13.30.00	14.14.00	20.42.00
13.91.00	14.19.10	20.59.60
13.92.10	14.19.21	32.12.10
13.93.00	14.19.29	32.13.01
13.94.00	14.20.00	32.13.09
13.95.00	14.31.00	32.50.50
13.96.10	14.39.00	32.99.20
13.96.20	15.11.00	settore 47.51
13.99.10	15.12.01	settore 47.71
13.99.20	15.12.01	settore 47.72
13.99.90	15.12.09	
14.11.00	15.20.10	
14.12.00	16.29.11	

OGGETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, è necessario aver registrato, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media delle giacenze finali registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti.

Il credito d'imposta è pari al **30%** del **valore** delle **rimanenze finali** di magazzino di cui all'art. 92, c. 1, Tuir eccedente la media del medesimo valore registrato nei **3 periodi d'imposta precedenti** a quello di spettanza del beneficio (quindi il **2018, 2019 e 2020**).

Le imprese non soggette a **revisione legale** dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Per i soggetti con bilancio certificato, invece, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

L'ammontare massimo del bonus fruibile sarà pari al credito d'imposta richiesto **moltiplicato** per la percentuale che sarà resa nota con **provvedimento** del Direttore **dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro **10 giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione.

COME E QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA

Per accedere al credito d'imposta occorre presentare apposita **comunicazione all'Agenzia delle Entrate**.

La comunicazione va inviata **dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022**.

I soggetti che non hanno ancora chiuso il periodo d'imposta di spettanza del beneficio alla data di presentazione della comunicazione devono procedere a valutare le rimanenze finali che prevedono di registrare per tale periodo d'imposta.

La comunicazione deve essere trasmessa **esclusivamente** con modalità **telematiche**, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Il **credito d'imposta** sarà utilizzabile **esclusivamente in compensazione in F24**, da presentare attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, dal **giorno successivo** alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà stabilita la **percentuale** di spettanza del credito.

Il beneficio è utilizzabile nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, il credito d'imposta dovrà essere fruito:

- entro il **31 dicembre 2022** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
- entro la fine del **periodo d'imposta** successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti

INFORMAZIONI

CAT Confcommercio PMI società consortile a r.l. Ufficio Finanza agevolata alle imprese

Marco Laratro – tel. 0881.560221

Cristina Russo – tel. 0881.560209

e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it